



Firenze, 26/06/2021

Spett.le Barbara Zari – Dirigente scolastico IIS Virgilio Empoli,

p.c. Spett.le Dott. Giorgio Garofalo – Direttore Area Igiene e Sanità pubblica Firenze,

su segnalazione di alcuni iscritti al Comitato C.Li.Va. Toscana, il direttivo del suddetto comitato Vi invia la presente, con preghiera di lettura, al fine di evitare spiacevoli discussioni fra i genitori di alunni e il personale in segreteria.

La comunicazione (raggiungibile sul sito dell'Istituto al link

<https://www.virgilioempoli.edu.it/documenti/pdf/vaccinazioni/obbligo%20vaccinale%20Informazioni%20per%20DS.pdf.signed.pdf> nell'area Servizi per le famiglie – Obblighi vaccinali) è una comunicazione dell'Azienda USL Toscana Centro al quale scriviamo per conoscenza affinché le indicazioni che vengono date alle scuole siano corrette e prive di inesattezze:

- 1) La comunicazione pubblicata sul sito della scuola riporta la frase *“Pertanto la prenotazione di vaccinazione non costituisce più “titolo” che può consentire la frequenza nei casi di non regolarità vaccinale”*. Come previsto dal comma 5 dell'articolo 3-bis della legge 119/2017 ¹ però: *“Per gli altri gradi di istruzione e per i centri di formazione professionale regionale, la mancata presentazione della documentazione di cui al comma 3 nei termini previsti **non determina la decadenza dall'iscrizione né impedisce la partecipazione agli esami.**”* Pertanto riteniamo doveroso che la comunicazione pubblicata sul sito di questa scuola specifichi in modo chiaro che per i licei la non regolarità vaccinale NON comporta in alcun modo impedimenti per la frequenza scolastica per i minori iscritti. Tale riferimento di legge non viene riportato né sul sito della scuola né nella comunicazione a firma Azienda USL Toscana Centro a cui inviamo in copia questa lettera.
- 2) Si fa inoltre notare che in riferimento al passaggio *“Pertanto la prenotazione di vaccinazione non costituisce più “titolo” che può consentire la frequenza nei casi di non regolarità vaccinale”* contenuto nella comunicazione tale frase non trova riscontro nella legge 119/2017. Come specificato nel testo Azienda USL Toscana centro le autodichiarazioni sostitutive sono state utilizzate nel periodo transitorio dei primi anni di applicazione della legge ma ciò non implica che la prenotazione non costituisca più un documento sufficiente a consentire la frequenza scolastica nei nidi e nelle scuole dell'infanzia. Ricordiamo infatti che il comma 3 dell'articolo 3-bis legge 119/2017 riporta che, solo su richiesta delle scuole, entro il 10 Luglio i genitori dei minori risultanti non in regola con le vaccinazioni possono depositare, fra le varie documentazioni, anche *“la **presentazione della formale richiesta di vaccinazione all'azienda sanitaria locale territorialmente competente**”*. Nessuna circolare o comunicazione interna può quindi andare contro a ciò che è previsto dalla fonte normativa originaria ovvero la legge 119/2017. Il fatto che dopo i primi due anni scolastici di transizione sia venuta meno la possibilità di sostituire tale “formale richiesta di vaccinazione” con un'autocertificazione sostitutiva ai sensi del DPR 44/2000 non permette comunque di scrivere che “la prenotazione di vaccinazione non costituisce più titolo che può consentire la frequenza”. Tale dicitura potrebbe portare, nelle segreterie di nidi e scuole dell'infanzia a interpretazioni sbagliate della legge e a contenziosi con i genitori in sede di ricorso.

¹ <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/08/05/17A05515/sg>



3) In riferimento alla possibilità di procedere con la vaccinazione presso il pediatra di famiglia o tramite CUP inserita negli ultimi punti della comunicazione a firma Dott. Garofalo va specificato che tale possibilità **non deroga le ASL dal rispetto di quanto contenuto nella legge 119/2017 e meglio specificato dalla delibera regionale 1056 del 24/09/2018²** che stabilisce, in modo preciso, il percorso che ASL e genitori devono intraprendere prima di arrivare, da parte delle scuole, alla decadenza dell'iscrizione per gli iscritti a nidi e scuole dell'infanzia come specificato nel punto 1 di tale delibera:

- **se la documentazione acquisita attesta la prenotazione delle vaccinazioni**, l'Azienda USL verifica l'effettiva data dell'appuntamento programmato **anche a seguito di formale richiesta da parte della famiglia**
- **Nel caso in cui il minore non si presenti al nuovo appuntamento, si provvede a ricontattare la famiglia per proporre un'ultima data.** La famiglia dovrà essere **chiaramente informata** del fatto che la mancata presentazione a questo secondo appuntamento, sarà considerata **"rifiuto vaccinale"** e **conseguentemente comunicata l'inadempienza alla scuola per gli adempimenti di competenza**

Pertanto la dicitura **"la prenotazione non costituisce titolo"** NON è corretta. Non solo la prenotazione di vaccinazione è sufficiente, ma viene specificato in modo chiaro che **"anche la formale richiesta da parte della famiglia"** (es raccomandata A/R o PEC con richiesta di appuntamento per vaccinazione), che la scuola riceverà dai genitori contattati e girerà alla ASL sarà verificata ed è pertanto sufficiente. Come riportato nella delibera di applicazione della legge 119/2017, inoltre, viene specificato che **solo l'inadempienza dopo il rifiuto vaccinale** (a seguito di nuova comunicazione da parte delle ASL alle famiglie) **compporta "gli adempimenti di competenza"** da parte della scuola. La possibilità di vaccinare negli ambulatori non significa che i passaggi sopra riportati possano sostituire tali oneri in carico alle istituzioni sanitarie.

4) **"La L. 119 prevede che sia la ASL a procedere a chiamata a colloquio una volta constatata l'inadempienza a vaccinare, anche dopo invito scritto"**. Questa affermazione non trova riscontro né nella legge 119/2017 e né nella delibera sopra citata. Per quanto riguarda il colloquio infatti è ben specificato che questo debba avvenire **prima** della contestazione dell'inadempienza e non dopo. Nel punto 2 della delibera infatti l'iter dettato dalla regione toscana in ossequio alla legge 119/2017:

- ***Nel caso in cui il genitore che abbia fissato autonomamente un appuntamento per effettuare le vaccinazioni non si sia presentato e non abbia provveduto a prenotare un secondo appuntamento, si provvede a trasmettere tramite raccomandata AR una lettera di convocazione diretta ad entrambi i genitori (tutori o soggetti affidatari) con una data indicata al fine di esaminare le motivazioni della mancata vaccinazione e di fornire una corretta informazione sull'obiettivo individuale e collettivo della pratica vaccinale e i rischi derivanti dalla mancata prevenzione.***
- **Alla conclusione del colloquio**, si consegna ai genitori/tutori/affidatari il piano vaccinale contenente tutte le dosi e i richiami previsti in base all'età e alla situazione vaccinale del minore e la data dell'appuntamento per la prima vaccinazione.
-

² http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5193774&nomeFile=Delibera_n.1056_del_24-09-2018-Allegato-A



- **Se i genitori/tutori/affidatari non si presentano al colloquio, o si presentano e non acconsentono a sottoscrivere il piano vaccinale proposto, l'Az.USL contesta loro formalmente l'inadempimento** dell'obbligo vaccinale inviando la lettera di diffida **mediante raccomandata AR**, con l'avvertimento che, in caso di mancato inizio/completamento del ciclo (nei casi in cui l'immunizzazione di base completa preveda la somministrazione di più dosi), sarà attivato l'iter per la sanzione amministrativa pecuniaria.

Non è quindi corretto affermare che la ASL procede a chiamata a colloquio DOPO aver constatato l'inadempienza ma, proprio al contrario, è la ASL che deve chiamare a colloquio con raccomandata AR i genitori e successivamente a inviare ulteriore raccomandata AR per **contestare formalmente l'inadempimento dell'obbligo vaccinale**

Alla luce di quanto riportato sopra Vi chiediamo di:

- Rimuovere la comunicazione errata dal sito della scuola per evitare incomprensioni
- Specificare in modo chiaro nella pagina relativa agli obblighi vaccinali dell'Istituto che la regolarità vaccinale NON è requisito di accesso per questa fascia d'età
- La correzione da parte dell'Azienda USL Toscana Centro di comunicazioni che non corrispondono alla legge e alla delibera regionale in vigore sul tema al fine di evitare contenziosi.

Certi di un vostro pronto riscontro considerato l'importanza della tematica trattata cogliamo l'occasione per inviarvi i nostri

Distinti Saluti
Direttivo C.Li.Va. Toscana